

Capitolo III

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

3.1. Il contratto-obbligazione.

I volumi contenenti le *obligationes penes acta* conservate nell'archivio di Stato di Chieti sono, come si è già accennato, 615 e si riferiscono con continuità ad un lungo periodo, che va dagli anni '70 del Cinquecento fino al 1808-09; i 63 volumi conservati presso l'archivio di Stato di Pescara e i 105 depositati presso l'archivio di Stato di Teramo sono, invece, discontinui e, per la maggior parte, compilati fra gli ultimi trent'anni del XVIII secolo ed i primissimi anni del secolo successivo (Cfr. Tab. 11-17) allo stesso modo degli 84 volumi conservati presso l'archivio di Stato dell'Aquila e dei 43 volumi presenti nell'archivio di Stato di Sulmona.

Alla luce di queste rilevazioni archivistiche, si è ritenuto opportuno incentrare la nostra ricerca sull'attività espletata dalle Corti locali abruzzesi nel corso del '700, nella convinzione che il passaggio dagli Spagnoli agli Austriaci, l'affermazione della nuova compagine statale con i Borbone¹, il diffondersi delle idee dell'Illuminismo², l'evoluzione della scienza giuridica³, la sferzante critica mossa dagli illuministi meridionali alla macchina della giustizia del Regno, soprattutto a quella locale, furono tutti elementi che esercitarono una forte influenza sulle Corti locali⁴, fino alla loro trasformazione, durante il Decennio francese⁵, nei giudicati di pace.

¹ Cfr. M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano – Roma – Napoli, 1923; A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle due Sicilie*, Bologna 1997.

² Cfr. G. De Ruggiero, *Il pensiero politico meridionale nei secc. XVIII e XIX*, Bari, 1922; P. Villani, *Illuminismo e riforme nel settecento Napoletano*, Messina-Firenze 1968, G. Galasso, *La filosofia in soccorso de' governi: la cultura napoletana del settecento*, Napoli 1989, A. Borriero, *Illuminismo giuridico e progetti costituzionali di ambiente napoletano e lombardo*, Milano 1990.

³ M. A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1996.

⁴ R. Ajello, *Arcana Iuris. Diritto e politica nel '700 italiano*, cit., p. 6.

⁵ Cfr. G. Rivera, *L'invasione francese in Italia e l'Abruzzo aquilano dal 1792 al 1799*, L'Aquila 1907; L. Coppa Zuccari, *L'invasione francese negli Abruzzi*, Roma 1928-29; U. Speranza, *Sull'invasione francese in Abruzzo (1798-99)*, Roma 1929; P. Villani, *Il decennio francese*, in «Storia del Mezzogiorno», diretta da G. Galasso, Roma 1986, vol. IV, tomo II, pp. 575-639.

L'analisi dei documenti, tuttavia, conferma la sostanziale resistenza delle principali tipologie degli atti, soprattutto la fissità dello schema delle *obligationes* che, in effetti, rimase immutato sin a partire dal XVI secolo. Va subito detto che gli scarni riferimenti economici, politici e sociali, che si possono inferire da tali scritture, lasciano scorgere l'immagine di una provincia nella quale, se si eccettuano le principali città, i cambiamenti registratisi nel Regno sin dall'atto della sua recuperata indipendenza furono recepiti solo parzialmente, almeno fino alla stagione dei lumi. A concorrere a quello stato di cose contribuì forse anche la natura montuosa della regione, la sua condizione periferica, l'inesistenza di un'efficiente rete stradale ed infrastrutturale, che sarebbe stata stigmatizzata dal Delfico, il quale, in una sua nota relazione, osservò come l'Abruzzo, avesse «molti fiumi senza ponti, strade incerte ed arbitrarie, malinconici boschi e mal sicuri»⁶. La carenza di una moderna rete viaria ostacolò infatti i traffici mercantili, che rimasero, rispetto al periodo precedente, grossomodo stabili e, fatta eccezione per alcuni gruppi sociali e per talune famiglie aristocratico-borghesi dei principali centri abitati, concorse a far sì che la popolazione rurale rimanesse sostanzialmente chiusa ed isolata.

La documentazione giuridico-civile cioè le *obligationes penes acta* prodotte dalle magistrature locali minori sembrano confermare la sostanziale immobilità economico-sociale di gran parte dell'Abruzzo, soprattutto quello delle campagne.

Lo studio delle obbligazioni ha permesso di individuare una decina di tipologie contrattuali rimaste per secoli fisse ed invariabili⁷. Le principali forme contrattuali riguardarono l'affitto di case o terreni, la vendita o la concessione d'uso di animali, la vendita di legna da ardere e, soprattutto, di prodotti agricoli, in particolare cereali, vino, e olio d'oliva. Consistente è anche la presenza di atti relativi a prestiti di denaro, nei quali, però, solo di rado è specificato il tasso

⁶ M. Delfico, *Relazione geografico-economica del tratto di paese marittimo dal Fortore al Tronto*, (Teramo, 4 Ottobre 1784), Biblioteca provinciale "M. Delfico", Teramo, Fondo Delfico, Manoscritti di M.D., n. 409, ora in G. Brancaccio, *In Provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001.

⁷ Cfr. le schede delle Appendici 2, 3, 6, 7 e 9.

d'interesse, come, per esempio, nell'atto della Corte locale di Chieti del 6 maggio 1749, nel quale si registra che Benedetto Paradiso della terra di Villamagna riceve dal «magnifico» Domenico Cantini di Chieti 60 ducati, che deve restituire entro la fine di maggio 1749, con patto espresso che «mancando esso debitore di fare detto pagamento nel tempo debito si contenta esso di pagare l'interesse alla ragione del 7%», e nel quale, per maggiore garanzia del prestatore, il Paradiso ipoteca la casa che ha in Villamagna⁸

Un altro raro documento nel quale viene specificato il tasso d'interesse è quello di un'obbligazione del 27 Novembre 1798, registrata nei volumi della Corte locale di Chieti, in cui i coniugi Francesco Manetti e Maria Giustina Cellini dichiarano che, in un atto del 28 gennaio 1795 stipulato presso la medesima Corte locale, Francesca Di Marcantonio Ianorio vedova «derelitta» di Domenico Fedele aveva fatto un debito a favore del magnifico Lorenzo Paolo Carnesale di 33 ducati, 33 grana e 1/3 «con l'annuo interesse di carlini 25 a ragione del 7,5% colla speciale ipoteca sopra una piccola estensione di terreno e casa rurale». Poiché Maria Giustina Cellini era erede della Di Marcantonio, doveva restituire, insieme con il marito, il debito comprensivo dell'interesse. Non trovandosi però nelle condizioni di poterlo fare i coniugi «si erano raccomandati a diversi buoni amici», che avevano invitato il Carnesale ad accettare la loro offerta di estinzione del debito comprensivo dell'interesse decorso «beninteso però di doversi pagare anche l'interesse a scalare per l'intera somma, tanto del capitale che dell'interesse attassato *in unum* ascendente l'intero debito». La somma da restituire ammontava dunque a 42 ducati, 60 grana e 5 cavalli, da pagare in 7 anni in rate da 6 ducati l'anno tranne l'ultima rata che era di ducati 6, carlini 6 e cavalli 5 «all'interesse per detta somma del 7,5 %». Nell'atto inoltre, si specificava che il terreno ipotecato non poteva essere venduto se non dopo l'estinzione del debito. I coniugi si impegnavano pertanto ad estinguere il debito con l'interesse a scalare e perciò a

⁸ ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 104v.

pagare ogni 31 agosto a partire dal 1799 fino al 1805 ducati 9, grana 18 e cavalli 9 che comprendono i 6 ducati del debito e 31 carlini, 8 grana e 9 cavalli per l'interesse a scalare⁹.

Accanto a queste più frequenti tipologie di contratto se ne sono rilevate altre relative al commercio della neve, delle ghiande, delle mandorle, della liquirizia, dei maccheroni, della cera e delle stoffe, nonché atti testamentari riguardanti eredità familiari o concernenti pagamenti di spese processuali, di medicinali, della confezione di abiti e di scarpe e di rette convittuali perlopiù di fanciulle.

3.1.1. L'affitto di case e terreni

Dall'analisi delle *obligationes* della Corte locale di Chieti relative all'affitto di case o botteghe è possibile stabilire, benché non sia sempre specificata la zona nella quale era ubicato l'immobile dato in affitto, che la maggior parte delle case affittate in quella città nel corso del '700 era situata nei rioni di Fiera¹⁰, Porta Pescara¹¹, Trivigliani¹², Sant'Antonio Abate¹³, Terranova¹⁴ e della Santissima Trinità¹⁵.

Normalmente erano affittate case composte da pochi vani. Nell'atto registrato il 9 Settembre 1717, ad esempio il reverendo Tommaso Nicoletti, correttore del monastero di S. Francesco di Paola di Chieti affittava per un anno a Domenico Tencanera una stanza al pian terreno «sita e posta nel Rione di Fiera», con un canone locativo annuo di 5 ducati da pagare in rate

⁹ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 16r/v-18r.

¹⁰ ASCh, Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 62r; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 35v, ivi foglio 46r-47r/v; Chieti, *Volume 28 Aprile 1791 – 31 Ottobre 1791*, foglio 1r/v; Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 53r, ivi foglio 57v-58r; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 54r.

¹¹ ASCh, Chieti, *Volume 1 Agosto 1741 – 4 Febbraio 1742*, foglio 227r/v; Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 5r/v; Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 162v-163r; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 45r/v; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 10r.

¹² ASCh, Chieti, *Volume 7 Agosto 1733 – 28 Aprile 1734*, foglio 114v; Chieti, *Volume 14 Maggio 1735 – 13 Aprile 1736*, foglio 6v; Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 15r; Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 81r/v.

¹³ ASCh, Chieti, *Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764*, foglio 158r; *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 4r.

¹⁴ ASCh, Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 53r, ivi foglio 221r; Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 2v-3r; Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 62v; Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 3r, ivi foglio 46r.

¹⁵ ASCh, Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 63r/v.

quadrimestrali¹⁶. Anche i vani inferiori dei palazzi delle famiglie più in vista venivano spesso affittati e, infatti, ne troviamo testimonianza nelle *obligationes*. Nell'atto del 2 giugno 1770, il magnifico Gianfranco Bolognese di Chieti affittava a Ignazio Deletto una casa di 3 vani inferiori sita nel Rione di Fiera sotto la sua stessa «casa palazzata» per un anno intero per la somma di 5 ducati da pagare a rate ogni quattro mesi¹⁷. Nell'atto del 7 ottobre 1760 l'illustrissimo marchese D. Tommaso Ioppi, patrizio di Chieti, affittava invece a Francesco Antonio Palermo una bottega sita nel Rione di Porta Pescara «sotto il palazzo di detto locatore» per un anno alla somma di 7 ducati da pagare, anche questa volta, in rate quadrimestrali¹⁸.

Il pagamento rateale risultava essere comune in quasi tutti gli atti di questo genere e, normalmente, si trattava di una rata che doveva essere pagata ogni uno, tre, quattro o sei mesi, anche quando gli affitti si protraevano per diversi anni. Il sacerdote Giuseppe Rossi, priore del monastero di S. Maria di S. Pietro di Chieti affittava a Francesco Di Giovanni una casa di 2 vani «uno inferiore e uno superiore» sita nel Rione di Fiera per 3 anni per la somma di 33 carlini da pagare *terziariamente*¹⁹; allo stesso modo Saverio Marza affittava a Giustino Tiberio una stanza inferiore che confinava con un piccolo orto sita nel Rione di Fiera per 8 anni a 4 ducati l'anno da pagare in rate *semestrali*²⁰. Giuseppe Consalvo, cappellano della venerabile Chiesa di San Nicolò e Paolo di Chieti patronato della famiglia dei signori Ioppi, affittava a Biagio d'Ambrosini una casa di due vani sita in contrada di Porta Pescara per un anno al prezzo di 4 ducati, da pagare, in questo caso, in rate *mensili*²¹. Franco Di Sibio affittuario per 6 anni di una casa di due vani in contrada di S. Antonio Abate pagava mensilmente la somma di 8 ducati l'anno²². Anche l'affitto di botteghe seguiva

¹⁶ ASCh, Chieti, *Volume 3 Aprile 1717 – 23 Aprile 1718*, foglio 100r/v.

¹⁷ ASCh, Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 62r.

¹⁸ ASCh, Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 162v-163r.

¹⁹ ASCh, Chieti, *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 30r.

²⁰ ASCh, Chieti, *Volume 3 Novembre 1808 – 11 Aprile 1809*, foglio 32r.

²¹ ASCh, Chieti, *Volume 1 Agosto 1741 – 4 Febbraio 1742*, foglio 227r/v.

²² ASCh, Chieti, *Volume 22 Gennaio 1801 – 25 Giugno 1801*, foglio 171r/v.

le medesime regole come testimoniava l'atto del 18 maggio 1745, secondo il quale i magnifici Gaetano e Nicola di Laurentiis affittavano a Giuseppe Felice di Chieti una bottega al pian terreno sita nel Rione di Porta Pescara per 1 anno per ducati 4 l'anno da pagarsi *terziariamente*.²³

A ben vedere i rioni nei quali si evidenzia la maggior parte degli affitti erano quelli popolari abitati dai ceti meno abbienti, nei quali la percentuale dei proprietari era molto bassa²⁴. Il patriziato cittadino e la borghesia agiata sia mercantile sia quella delle libere professioni di Chieti erano, infatti, concentrati nel rione che prendeva il nome dalla parrocchia di San Giustino. Tutto ciò sembra confermare la tesi avanzata, alcuni anni fa, da Angiola de Matteis, che in un suo lavoro sulla Chieti della prima metà del '700 osservava come le cospicue famiglie del rione San Giustino di Chieti godessero di un patrimonio medio-alto, computato, in media, nell'ordine di 1015 ducati annui per ogni fuoco²⁵. L'assenza quasi totale di obbligazioni relative ad affitti di immobili in quella zona conferma poi come i residenti di quel rione fossero quasi tutti proprietari degli immobili da essi abitati.

I dati forniti da queste *obligationes*, non sono, tuttavia tali da stabilire né la stima del valore delle abitazioni, né la valutazione dell'andamento del mercato degli affitti. Infatti, negli atti non vengono mai specificate le condizioni degli immobili né la loro metratura, anche se spesso viene segnalato il numero dei *membri*, cioè dei vani, che li componevano²⁶. In un soli due casi, a testimoniare la scarsa presenza di un sistema di distribuzione idrica cittadino, si cita la presenza di cisterne d'acqua: il 7 giugno 1764 il magnifico Pietropaolo Ricci affittava a Francesco Casciano una casa di 5 stanze superiori sita nel Rione di Terranova ed era tenuto a dare all'affittuario l'uso dell'acqua della cisterna per

²³ ASCh, Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 5r/v.

²⁴ A. De Matteis, *Popolazione, territorio e società a Chieti nella prima metà del '700*, Napoli, 1984, p.74.

²⁵ Ivi, p.76.

²⁶ ASCh, Chieti, *Volume 9 Settembre 1701 – 2 Maggio 1702*, foglio 102r/v; Chieti, *Volume 7 Agosto 1733 – 28 Aprile 1734*, foglio 114v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 16r/v; ASTe, Montepagano, *Volume 21 Ottobre 1801 – 16 Giugno 1807*, foglio 195r.

la cucina²⁷; la presenza di una cisterna era testimoniata anche in un atto del 17 maggio 1707, nel quale Ignazio Di Giovanni Battista dichiarava che, avendo preso in affitto da quattro anni una casa con forno da pane dal convento di S. Domenico di Chieti sita nel Rione Sant'Angelo per 8 ducati l'anno, «si ricorda benissimo che il priore di detto convento frate Dionisio Sabucati gli aveva consegnato le chiavi del forno e della casa quanto di un cortile, dove si trova una cisterna d'acqua da cui poter prendere acqua», chiavi che lui afferma di aver restituito prima di andarsene²⁸.

La presenza di porte fornite di chiavi e chiavistelli, che dovevano essere restituite integre alla fine del contratto d'affitto, è confermata anche in altri atti come, per esempio, nell'obbligazione nella quale il barone Pietro Zambra di Chieti affittò ai fratelli Giuseppe Antonio e Vincenzo Paolo Mancini una casa nel Rione di Trivigliani fornita di porte, *serrature e chiavi*, di 4 vani superiori ed uno inferiore per 3 anni per 16 ducati annui da pagarsi ogni tre mesi²⁹, oppure nell'obbligazione nella quale, lo stesso barone Zambra affittò nel Rione di Sant'Agata, una casa di tre vani, due superiori ed uno inferiore, con due chiavi delle rispettive porte per l'affitto annuo di 10 ducati da pagarsi *terziariamente*³⁰.

Negli atti relativi agli affitti delle case e dei terreni era sempre specificato che i locatori non potevano «amuovere né far amuovere» gli affittuari per tutta la durata del contratto, a patto che i pagamenti delle rate dell'affitto fossero regolari. Era questo un mezzo che proteggeva, in qualche maniera, i diritti degli affittuari da sfratti arbitrari. Questo tipo di contratto era, di solito, richiesto dalla classe degli artigiani e piccoli commercianti, benché non sia raro trovare anche membri della nobiltà cittadina che, per curare i propri interessi, ricorrevano all'uso delle obbligazioni data la loro natura di contrattazione rapida ed economica ed in grado di tutelare le parti contraenti.

²⁷ ASCh, Chieti, Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764, foglio 128v-129r.

²⁸ ASCh, Chieti, Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708, foglio 29r/v.

²⁹ ASCh, Chieti, Volume 15 Gennaio 1797 – 21 Agosto 1797, foglio 9v-10r/v.

³⁰ ASCh, Chieti, Volume 15 Gennaio 1797 – 21 Agosto 1797, foglio 102v.

Va però sottolineato che gli atti di affitto di terreni appartenenti alla feudalità inurbata non sono numerosi. Il che è spiegabile non certo con il fatto che i signori feudali non affittassero le loro terre, che anzi concedevano perlopiù ai contadini in piccoli appezzamenti, in modo da ricavare una rendita parassitaria, ma perché preferivano evitare contratti scritti e ricorrere piuttosto ad accordi verbali, che potevano essere più agevolmente rescissi. E' noto, infatti, e la documentazione delle Corti locali abruzzesi lo conferma, come i piccoli proprietari o affittuari fossero gravati da censi e da forme di indebitamento verso i grandi latifondisti e verso il ceto mercantile, che avevano connotati di usura manifesta³¹. Ma ciò su cui bisogna maggiormente insistere è che nella distribuzione della proprietà fondiaria negli Abruzzi la piccola proprietà contadina era tutt'altro che scarsamente diffusa in analogia ad altre realtà provinciali del Regno. Se è vero però che i nobili solo di rado ricorsero all'obbligazione per l'affitto di terreni, è non meno vero che essi, invece, se ne servirono e anche di frequente nella compravendita di beni di prima necessità e di animali.

Lo studio delle *obligationes penes acta* dell'area chietina ed aquilana ma anche del Teramano conferma così quanto osservava Emilio Sereni nel suo volume *Storia del paesaggio agrario italiano*. Lo storico, infatti, sottolineava che «ove i precari coltivatori di mutevoli spezzoni del latifondo feudale seguita[va]no a vivere aggregati in grossi borghi»³², il contratto relativo all'affitto di terre feudali era, in gran parte, ancora sulla parola e si basava, dal punto di vista giuridico, soprattutto sullo *jus serendi*³³ e sullo *jus coloniae*³⁴. Tuttavia, un'analisi più approfondita delle *obligationes* permette di ricavare che contratti di terreni a colonia³⁵, erano già stipulati da proprietari fondiari di

³¹ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usura nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1982. Cfr. il successivo paragrafo 5.1.

³² Emilio Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961, p. 205

³³ Ivi, p. 204. Diritto di semina, dietro pagamento di una quota del raccolto.

³⁴ Ibidem. Diritto di colonia perpetua il cui esercizio è di solito associato all'impianto di culture arboree e arbustive, e perciò condizionato e limitato nella sua estensione da determinate esigenze ambientali.

³⁵ ASCh, Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 14r/v – 15f; Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 92v-93r; AstACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 113r/v-114r/v. Il contratto di colonia implicava l'entrata a parte del coltivatore dei prodotti della terra che

estrazione borghese nella prima metà del '700 e che solo verso la fine del secolo, un numero crescente di nobili e di esponenti del patriziato locale, ricorsero a questo tipo di contratto per affittare i loro terreni. Ciò non di meno, ad utilizzare largamente le *obligationes penes acta* nelle aree prese in considerazione, fu la *classe di mezzo* che – come si è detto – preferì ricorrere a quelle forme di contratti ufficiali. Un certo aumento del numero delle *obligationes* nella seconda metà del '700, lascia poi intravedere un discreto dinamismo della borghesia locale dopo la forte recessione degli anni sessanta, quando la grave carestia coinvolse anche gli Abruzzi.

3.1.2. La compravendita di generi alimentari.

Un altro tipo di *obligationes penes acta* ricorrente negli archivi abruzzesi fu quello relativo alla vendita di prodotti agricoli soprattutto grano, ma anche orzo, vino e olio. Solo in qualche caso si parla anche della vendita di *grano d'India*³⁶. La coltivazione del mais del resto si diffuse in queste zone, su più ampia scala, solo nella seconda metà del XVIII secolo. Ciò non significa che precedentemente la coltivazione del mais non fosse praticata, nei registri del convento di S. Chiara di Lanciano, risulta, infatti, che la coltivazione del mais era già in uso negli anni '40 del secolo, anche se le aree destinate ad essa erano inferiori al quelle della coltivazione del grano e la produzione era quindi di gran lunga minore di quella cerealicola, anche perché il consumo era confinato all'alimentazione del pollame³⁷. In realtà, la produzione di grano d'India cominciò a fiorire solo all'indomani «della carestia determinata dal rigido

divideva con il proprietario del terreno, a patto che il colono si adoperasse diligentemente nella coltivazione del fondo. Questa tipologia contrattuale era conosciuta fin dai primi secoli del Medioevo, ma era diventata sempre più frequente nei secoli moderni

³⁶ ASCh, Chieti, *Volume 3 Aprile 1717 – 23 Aprile 1718*, foglio 151r; Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 39r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*; ASPe, Moscufo, *Volume 18 Settembre 1801 – 26 Aprile 1806*, foglio 98r/v; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 52r/v.

³⁷ A. M. De Cecco – M. Ciarra Tranquilli, *Cultura alimentare attraverso le platee del monastero di S. Domenico in Chieti*, in «Archivi per la storia dell'alimentazione», Atti del Convegno, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Roma 1995, vol. III, p. 1381.

inverno del 1763»³⁸. A far data da allora la coltura del mais³⁹ si diffuse difatti rapidamente, anche perché «la focaccia di grano d'India empiva lo stomaco, e lo abilitava a reggere l'urto del vino che si beveva da' lavoratori a sazietà»⁴⁰.

Di solito questo tipo di obbligazione era stipulato qualche mese prima della raccolta del prodotto. L'acquirente prenotava l'acquisto dei prodotti agricoli mediante una caparra in denaro e, dopo aver fissato il prezzo di ciascun prodotto sulla base della «voce»⁴¹ cioè del prezzo corrente, versava il saldo al venditore all'atto della consegna.

E' noto come i prezzi dei prodotti agricoli fossero soggetti a continue oscillazioni. Negli atti registrati dalle Corti locali abruzzesi spesso era indicata la data della consegna che per il grano⁴² e l'orzo⁴³ corrispondeva solitamente ad agosto, per il vino⁴⁴ ad ottobre e per l'olio⁴⁵ a dicembre. Se il valore dell'importo della compravendita risultava maggiore di quello già versato come caparra, il compratore versava la differenza, altrimenti era il venditore a

³⁸ Ivi, p. 1382.

³⁹ ASCh, Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 39r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 45v; Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 47v; Chieti, *Volume 15 Gennaio 1797 – 21 Agosto 1797*, fogli 114v-115r, 201r/v; Chieti, *Volume 22 Gennaio 1801 – 25 Giugno 1801*, fogli 5r, 188r; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 146r/v.

⁴⁰ P. Liberatore, *Pensieri civili economici sul miglioramento della provincia di Chieti*, Napoli 1806, p. 18.

⁴¹ Cfr. il successivo paragrafo 4.1.

⁴² ASAQ, Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 374r, 404r; Coppito, *Volume 24 Luglio 1789 – 28 Luglio 1801*, foglio 2r/v; Gagliano, *Volume 29 Novembre 1749 – 19 Maggio 1759*, foglio 209r/v; ASCh, Chieti, *Volume 7 Gennaio 1699 – 3 Giugno 1700*, foglio 4r/v; ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 68r/v, 126r/v, 169r; ASTe, Atri, *27 Novembre 1795 – 31 Agosto 1801*, foglio 4v; ASPe, Letto Manoppello, *Volume 17 Settembre 1764 – 16 Febbraio 1773*, foglio 81r/v; Manoppello, *21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 15r/v; Roccamontepiano, *Volume 7 Novembre 1793 – 30 Agosto 1801*, foglio 37v; ASTe, Atri, *Volume 24 Maggio 1792 – 30 Agosto 1801*, foglio 21r/v; Guardia Vomano, *Volume 26 Settembre 1784 – 12 Maggio 1793*, foglio 120v-121r; Montepagano, *Volume 21 Ottobre 1801 – 16 Giugno 1807*, foglio 7r; ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 136 r/v.

⁴³ ASCh, Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 11r/v; ASPe, Moscufo, *Volume 18 Settembre 1801 – 26 Aprile 1806*, foglio 123r; ASTe Atri, *Volume 27 Novembre 1795 – 31 Agosto 1801*, foglio 4v; Morro, *Volume 14 Maggio 1789 – 19 Maggio 1797*, foglio 330r; Montepagano, *Volume 22 Marzo 1756 – 10 Luglio 1764*, foglio 90v.

⁴⁴ ASAQ, Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 755r/v; ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 117r; ASPe, Sanvalentino, *Volume 16 Febbraio 1805 – 13 Aprile 1809*, foglio 46v; ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 97v-98r; ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 15 r/v.

⁴⁵ ASCh, Chieti, *Volume 9 Settembre 1701 – 2 Maggio 1702*, foglio 6r; ASPE, Loreto, *Volume 20 Ottobre 1788 – 4 Settembre 1801*, foglio 11v-12r; Roccamontepiano, *Volume 7 Novembre 1793 – 30 Agosto 1801*, foglio 53v; Turrivalignani, *Volume 2 Febbraio 1784 – 18 Settembre 1801*, foglio 197r; ASTe, Silvi, *Volume 15 Novembre 1803 – 19 Marzo 1807*, foglio 16v.

restituirli all'acquirente. Nelle obbligazioni questo sistema era ratificato dalle formule «con la rifusa a chi spetta»⁴⁶ o con «chi dovrà rifare rifaccia»⁴⁷.

La consistenza numerica di questo genere di contratto relativo alla produzione agricola locale a noi pervenuta risulta di particolare utilità, perché, oltre ad indicare quali fossero i principali generi di compra-vendita, aiuta a ricostruire anche taluni aspetti dell'economia ed alcune caratteristiche del paesaggio rurale dell'Abruzzo nel '700. Il paesaggio rurale del XVIII secolo descritto da questi atti rimarca infatti come la coltura della vite e dell'ulivo fosse particolarmente diffusa lungo la fascia litoranea e come la produzione cerealicola fosse maggiormente estesa nelle aree interne fino all'alta collina e, in alcuni casi, addirittura fino alla montagna con una resa evidentemente molto più contenuta di quella ricavata dalle zone di pianura. Accanto alla coltivazione del grano, estesa era anche quella dell'orzo, più rara era invece – come si è fatto cenno – quella del mais. Tutto ciò, coincide con le riflessioni di G. M. Galanti che nella sua *Descrizione* rilevava come il prodotto principale dell'Abruzzo marittimo fosse appunto il grano. Le *obligationes* delle Corti locali testimoniano infatti il ruolo primario ricoperto dalla produzione cerealicola, anche se si trattava spesso di grano «di cattiva condizione», perché ai contadini abruzzesi difettava – come pure specificava il Galanti – un metodo moderno nella coltivazione⁴⁸. Del resto, specificava ancora l'illuminista molisano, l'agricoltura in Abruzzo non era in genere molto florida, non tanto perché mancassero le *braccia*, ma perché mancava *l'intelligenza*, cioè la perizia tecnica, nonché i mezzi, i capitali necessari ad una coltivazione razionale e moderna alla bonifica di vasti terreni paludosi⁴⁹.

⁴⁶ ASCh, Chieti, *Volume 7 Gennaio 1699 – 30 Giugno 1700*, foglio 71r: 4 Maggio 1699, Andrea Di Pietro e Carlo Di Giovanni ricevono da Andrea Sambonetti 5 ducati e 40 grana per 6 metri di olio da consegnare all'inizio di gennaio 1700 *alla voce che si farà in Chieti con la rifusa a chi spetta* (corsivo nostro).

⁴⁷ ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 117r: 8 Agosto 1755, Tommaso Gismondo riceve da Saverio Marrongelli 10 ducati per consegnare 20 salme di vino il 4 ottobre 1755 *alla voce generale che si farà in Chieti e chi dovrà rifare rifaccia* (corsivo nostro).

⁴⁸ G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., tomo II, p. 493.

⁴⁹ *Ibidem*.

Anche secondo il giurista Pasquale Liberatore, contemporaneo del Galanti, la coltivazione del grano era *difettosa* soprattutto per due motivi: il primo riguardava l'insufficiente resa del raccolto rispetto al pesante lavoro richiesto; il secondo atteneva invece alla bassa qualità del prodotto⁵⁰. Il Liberatore, come il Galanti, riteneva che gli scarsi raccolti dipendessero dalla «mancanza della cognizione della qualità dei terreni», dalla «mancanza delle cognizioni dei tempi adatti alla semina e del modo di seminare» nonché «dall'improprio trattamento delle terre», che non erano sufficientemente arate «a dovere»⁵¹. Accanto a questi limiti si aggiungeva anche lo scarso numero dei buoi aratori del tutto insufficienti rispetto alle esigenze locali e la breve durata degli affitti che certamente distoglievano «il colono dal far nelle terre que' preparamenti de' quali non può godere»⁵². Anche in questo caso le *obligationes* confermano sia la breve durata degli affitti di terreni, che quasi mai superavano i quattro anni, sia la mancanza di un'adeguata preparazione tecnica anche di base da parte dei contadini nella coltivazione dei campi⁵³.

Il Liberatore, come gran parte degli illuministi affascinati dal mito del Mezzogiorno «ferace», ribadiva il grande dono della natura a questa «Provincia» alla quale sembrava non aver negato nulla, ma si rammaricava profondamente del fatto che proprio dove c'era tanta abbondanza «la mano dell'uomo o non sa, o non vuole o non può apprezzare»⁵⁴. Egli infatti si faceva auspice dell'avvio di un «corso biennale di agricoltura, adattato al luogo dove ogni Domenica, dopo l'assistenza alla Santa Messa, [si poteva insegnare] ai contadini confratelli, verificando coll'esperienze rispettive ogni teoria»⁵⁵, poiché si rendeva conto che l'arretratezza dei contadini era, in parte, da attribuire alla loro ignoranza oltre che alla loro tradizionale resistenza nei

⁵⁰ P. Liberatore, *Pensieri civili economici sul miglioramento della provincia di Chieti*, cit. vol. II, p. 7.

⁵¹ Ivi, p. 9-10.

⁵² Ivi, p. 10-11.

⁵³ ASCh, Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 74v; Chieti, *Volume 20 Settembre 1714 – 21 Maggio 1715*, foglio 237r/v; Chieti, *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 187r/v.

⁵⁴ P. Liberatore, *Pensieri civili economici sul miglioramento della provincia di Chieti*, cit., p. 26.

⁵⁵ Ivi, p. 12.

confronti di qualsiasi innovazione che li spingeva a continuare ad utilizzare «i vecchi metodi dei loro antenati, senza interessarsi alla ricerca di qualche cambiamento, che potesse portare ad una migliore coltivazione e ad uno sfruttamento del lavoro più razionale»⁵⁶.

Le *obligationes penes acta* confermano che, dopo la produzione di grano, venivano, in ordine di graduatoria, il vino e l'olio che erano prodotti in considerevoli quantità, ma difettavano purtroppo sul piano della qualità. Il vino rosso, ad esempio, era di solito «troppo pesante e poco digeribile»; l'olio, a causa delle inadeguate modalità di produzione e soprattutto di lavorazione era soggetto ad irrancidirsi in breve tempo, per cui il suo valore commerciale dopo poco tempo tendeva ad una netta flessione.

È significativo che il Liberatore, a tal proposito, individuasse le cause della cattiva qualità dell'olio sia nell'ignoranza dei contadini, che pur conoscendo quasi tutte le specie e varietà di olivi non li potavano e raramente li concimavano⁵⁷, sia anche nel fatto che la cosiddetta *voce* relativa alla vendita dell'olio, non operando alcuna distinzione di qualità del prodotto, spingesse i contadini a macinare tutte le olive, senza effettuare preliminarmente alcuna *diligente* selezione e operare quindi una diversificata produzione.

Tuttavia il Liberatore non indugiava sulle cause della cattiva qualità del vino, che possono essere invece desunte da un'attenta lettura delle *obligationes penes acta*. Infatti, le obbligazioni che riguardavano la compravendita del vino quasi sempre si riferivano alla consegna del prodotto che avveniva nel mese di ottobre, quando cioè il vino era ancora mosto⁵⁸ e richiedeva quindi un'ulteriore, specifico intervento da parte degli acquirenti, che quasi sempre sia per le loro insufficienti conoscenze tecniche, sia per la mancanza di botti o altri recipienti

⁵⁶ M. Gentile, *La situazione delle campagne nel distretto di Chieti dal decennio francese alla Restaurazione (1806-1860)*, in «Archivi per la storia dell'alimentazione», Atti del Convegno, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Roma 1995, vol. II, p. 1019.

⁵⁷ Ivi, p. 1022,

⁵⁸ ASCh, Chieti, *Volume 7 Gennaio 1699 – 30 Giugno 1700*, foglio 30r/v; Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 50r; Chieti, *Volume 23 Settembre 1747 – 29 Aprile 1748*, foglio 254v; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 93r; ASTE, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 97v-98r; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 15 r/v.

idonei alla conservazione producevano vino di scarsa qualità. Quasi tutti i vini prodotti risultavano, dunque, o «troppo grossolani, e dovevano essere cotti per conservarsi» o, erano troppo acquosi ed «avevano bisogno del vapor di zolfo per ritardare la fermentazione e l'*ascenza*»⁵⁹, cioè il gusto amaro del vino.

3.1.3. Compravendita e concessione d'uso di animali.

Oltre a queste tipologie più frequenti si aggiungeva quella della contrattazione relativa sia alla compravendita sia alla concessione d'uso di animali. Dagli atti delle Corti locali risulta che gli animali oggetto di compravendita o dati in concessione erano quelli da lavoro, come i bovi aratori⁶⁰, i somari⁶¹, gli asini⁶², i muli⁶³ e più di rado i cavalli⁶⁴. Il valore di questi animali era commisurato al lavoro che erano in grado di svolgere nei campi; essi vengono concessi *a plattia*⁶⁵, *a soccida*⁶⁶, *a stima*⁶⁷ o *a estaglio*⁶⁸, «secondo l'uso di questa città» riferendosi ad un luogo che solitamente è lo stesso della sede dalla Corte locale che stipula l'atto.

La forza lavoro dell'animale faceva quindi da leva per la contrattazione, tanto che, nelle *obligationes* relative alla concessione d'uso di animali in qualunque forma, veniva sempre specificato che l'animale non doveva essere sottoposto a fatiche tali da inficciarne la salute o portarlo alla morte. Inoltre,

⁵⁹ M. Gentile, *La situazione delle campagne nel distretto di Chieti dal decennio francese alla Restaurazione (1806-1860)*, cit. p. 1022.

⁶⁰ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1799 – 26 Agosto 1799*, foglio 4r; ASPe, Atri, *Volume 24 Maggio 1792 – 30 Agosto 1801*, foglio 36v-37r; ASTe, Atri, *Volume 24 Maggio 1792 – 30 Agosto 1801*, foglio 59v; Forcella, *Volume 29 Dicembre 1792 – 14 Novembre 1806*, foglio 24r/v-25r.

⁶¹ ASaq, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 553v; ASCh, Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 31r; ASPe, Loreto, *Volume 20 Ottobre 1788 – 4 Settembre 1801*, foglio 43v; Manoppello, *Volume 14 Gennaio 1795 – 14 Novembre 1796*, foglio 1411r/v; Roccamontepiano, *Volume 7 Novembre 1793 – 30 Agosto 1801*, foglio 228r/v-229r. ASTe, Atri, *Volume 17 Novembre 1795 – 31 Agosto 1801*, foglio 29v; Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 105v-106r.

⁶² ASCh, Chieti, *Volume 28 Giugno – 15 Aprile 1728*, foglio 49v/50r.

⁶³ ASPe, Turrivalignani, *Volume 2 febbraio 1784 – 18 Settembre 1801*, foglio 103r/v.

⁶⁴ ASCh, Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 181v; ASPe, Loreto, *Volume 20 Ottobre 1788 – 4 Settembre 1801*, foglio 95r; ASTe, Montepagano, *Volume 22 Marzo 1756 – 10 Luglio 1764*, foglio 1r/v; ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 215 r/v.

⁶⁵ ASCh, Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 1r/v-2r, foglio 10v-11r; ASTe, Forcella, *Volume 29 Dicembre 1792 – 14 Novembre 1806*, foglio 24r/v-25r.

⁶⁶ ASCh, Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 15v.

⁶⁷ Ivi, foglio 31r.

⁶⁸ ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 115 r/v.

negli atti, si sottolineava che, nel caso in cui l'animale morisse per il troppo lavoro o per la cattiva cura prestatagli dall'affittuario quest'ultimo era tenuto a risarcire interamente il valore dell'animale al legittimo proprietario. Così, per esempio, si legge in una obbligazione chietina del 12 Settembre 1770 quando il «magnifico» Pasquale de Ritiis concedeva a stima «secondo l'uso di questa città» per anni 5 a Nicolantonio Marinelli una somara di pelo cervo e un suo allievo per il prezzo di 8 ducati e 7 carlini da pagare a settembre di ogni anno, ma se gli animali morivano per colpa del Marinelli egli stesso doveva risarcire, se morivano per cause naturali, invece, si divideva il danno⁶⁹. Il patto di «ben tenere» gli animali era specificato in quasi tutti gli atti appartenenti a questa tipologia così come anche nell'atto della Corte locale di Forcella del 30 Settembre 1798 con il quale a Pietro e Giovanni Di Nicola erano concessi, da Berardino Di Giovanni, 2 bovi aratori del valore di ducati 58 per «l'annua corrisposta» di 2 salme e ½ di grano da consegnare in ogni mese di agosto⁷⁰.

Anche la contrattazione relativa alla vendita di animali da lavoro era normalmente corredata da alcune formule che si ripetevano costantemente quali «comprato con sua soddisfazione» e «tale per qual è cioè un sacco d'ossa» per sottolineare che il compratore aveva visto e considerato l'animale e lo aveva accettato per quello che era senza poi potersi arrogare il diritto di recriminare per eventuali malattie o problemi. Così, per esempio, in un atto della corte di Loreto Aprutino del 22 Agosto 1791 troviamo che Giovacchino Natale di Città S. Angelo comprava da Antonio De Lellis un somaro di pelo storno per 19 ducati da pagare a Novembre 1791, e si specificava che l'animale era stato acquistato dal Natale «con sua soddisfazione»⁷¹. Similmente, nell'atto aquilano del 18 maggio 1785 Pasquale Pasola doveva a Francesco Carafano di Monticchio 14 ducati da pagare nel mese di luglio 1785 per un somaro vendutogli, «come si suol dire per sacco d'ossa»⁷².

⁶⁹ ASCh, Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 104r/v.

⁷⁰ ASTe, Forcella, *Volume 29 Dicembre 1792 – 14 Novembre 1806*, foglio 24r/v-25r.

⁷¹ ASPe, Loreto, *Volume 20 Ottobre 1788 – 4 Settembre 1801*, foglio 43v.

⁷² ASAg, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 53v..

Più rari sono i casi in cui erano venduti maiali, anche neri⁷³, come testimonia l'obbligazione piccianese del 24 settembre 1774 nella quale Giovanni Di Giovanni Luca dichiara che: «avendo a società da circa due anni, insieme con Valentini, tre scrofe con alcuni maialini, poiché si era accordato per vendere gli animali ad alcuni porchettari si obbligava pagare al Valentini 12 ducati»⁷⁴. Infrequenti risultano invece gli atti che riportano la vendita di pelli di pecore e capre⁷⁵ e, piuttosto singolare il caso della vendita di un cane⁷⁶, forse da caccia, del valore di 10 carlini, che, stando al contratto, dovevano essere pagati con due salme di vino.

Interessante è poi notare che, benché l'allevamento ovino fosse largamente praticato negli Abruzzi⁷⁷, tanto da risultare la principale fonte di ricchezza, nelle *obligationes penes acta* non compaiono atti di compravendita di pecore né contratti di soccida a dimostrazione del fatto che, sebbene la regolamentazione relativa alla soccida di ovini sia del tutto simile a quella per gli altri animali, il mondo pastorale preferisce affidarsi all'ufficializzazione contrattuale notarile⁷⁸.

3.1.4. Prestiti in denaro e contrattazioni diverse.

Importante risulta poi la tipologia relativa ai prestiti⁷⁹. Le obbligazioni evidenziano infatti una tendenza largamente diffusa a questa pratica, ma

⁷³ Di maiali *negri* si parla anche in ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, fogli 39v-40r, 56t/v.

⁷⁴ ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 11r/v.

⁷⁵ ASCh, Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 305r/v.

⁷⁶ ASCh, Chieti, *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 190r.

⁷⁷ Per indicazioni sulla pastorizia in Abruzzo si veda: V. Dandolo, *Discorsi sulla pastorizia e sulla agricoltura e su vari aspetti di pubblica economia*, Milano 1806; U. Speranza, *Il problema della pastorizia in Abruzzo*, in «Rivista Abruzzese», III (1949), n. 3, R. Colapietra, *Transumanza e Società. Aspetti e problemi del mondo pastorale in Abruzzo*, L'Aquila 1993.

⁷⁸ G. Cirillo, *Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XIX)*, cit. p. 133.

⁷⁹ ASAQ, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 31v, 72v, 174r, 233v-234v, 480r-481v; Coppito, *Volume 24 Luglio 1789 – 28 Luglio 1801*, foglio 7v, 19v; ASPe, Letto Manoppello, *Volume 17 Settembre 1764 – 16 Febbraio 1773*, foglio 201v-202r; Loreto, *20 Ottobre 1788 – 4 Settembre 1801*, foglio 30r; Moscufo, *Volume 18 Settembre 1801 – 26 Aprile 1806*, foglio 182r; ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 146r; ASACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 11v-12 r/v.

purtroppo – come si è già avuto modo di sottolineare – solo in rari casi⁸⁰, negli atti erano specificati i tassi di interesse. Tutto ciò si spiega, evidentemente, con l'impossibilità dei *buoni cristiani* di praticare l'usura, ma è noto come i prestiti in denaro non fossero mai *mutuo gratis* e come era invece spesso specificato negli atti. Ma su questa interessante tipologia contrattuale si tornerà fra breve⁸¹. Conta per il momento ricordare che accanto a questi principali tipi di *obligationes penes acta*, che risultano quelli più largamente usati, ve ne erano altri che trattavano la compravendita di prodotti come la lana⁸². In un atto rogato nel maggio 1699 si legge che Benedetto Santone di Villa Frattoli della montagna di Roseto deve consegnare a Difendente Zambra, il quale gli anticipa 20 ducati e 6 carlini per 30 decine di lane majorine (di maggio) asciutte e ben lavate da consegnare il 12 maggio 1699⁸³. Abbastanza frequenti erano pure gli atti relativi alla compravendita della seta⁸⁴. Secondo l'atto chietino del 27 ottobre, Berardino Buffone di Rocca Montepiano doveva consegnare entro la fine di luglio del 1756 alla «voce» generale che si sarebbe fatta il 10 agosto nella terra di Tocco, al «magnifico» Nicola de Laurentiis 3 libbre di seta «fina, buona e recipiente» ricevendo un anticipo di 33 carlini⁸⁵.

In altri atti si ricavano notizie sulla compravendita di abiti confezionati⁸⁶. Stando all'atto del 7 febbraio 1793 Vincenzo Oristea doveva pagare, entro il mese di agosto del 1793 ad Antonio Cori 9 ducati per un «vestito grazioso», che questi gli aveva fatto lo scorso anno. Vi sono, inoltre, atti di vendita di scarpe⁸⁷, come quelle che si fa fare a Chieti Giustino Verzellino, che anticipa 17 carlini

⁸⁰ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 16r/v-18r; Chieti, *Volume 2 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 73r/v.

⁸¹ Si veda il paragrafo 5.1.

⁸² ASCh, Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 193v-194r/v, 194r/v; Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 59r/v; ASTe, Teramo, *Volume 5 Gennaio 1804 – 14 Marzo 1805*, foglio 24v.

⁸³ ASCh, Chieti, *Volume 7 Gennaio 1699 – 3 Giugno 1700*, foglio 53v-54r.

⁸⁴ ASPe, Letto Manoppello, *Volume 17 Settembre 1764 – 16 Febbraio 1773*, foglio 12r/v, 67r-68r/v; Manoppello, *Volume 21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 57v.

⁸⁵ ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 206r.

⁸⁶ ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 206v-207r.

⁸⁷ ASCh, Chieti, *Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764*, foglio 148r; ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 199r.

ad Alessandro Nicolai per fare «tanto lavoro in qualità di calzolaio nella sua bottega»⁸⁸.

Presenti, anche se episodiche, le contrattazioni relative a mercanzie come il velluto venduto a Cermignano da Sabatino Marebrietti a Pietro Battaglia⁸⁹, la cera⁹⁰ di cui, per esempio, Filippo Ghieca e Vincenzo Ranalli comprano 100 libbre, da usare per la cappella del Santissimo, da Giovanni Nediggia per 45 ducati, per restituire i quali si obbligano a consegnare nel dicembre del 1778, 30 metri di olio d'oliva alla voce che si sarebbe fatta in Chieti «e chi dovrà rifare rifaccia»⁹¹. O ancora, contrattazioni della vendita di mandorle⁹², per le quali Stefano Buncaldieri di Chieti anticipa 130 ducati d'argento a Giovanna Caterina Palumbo di Ofena (AQ) che, entro il mese di novembre 1808, avrebbe dovuto consegnarli 10.000 libbre di mandorle dolci al prezzo di 9 cavalli la libbra netta di tara⁹³. E poi compravendita della paglia che, per 4 ducati e ½, Francesco Aquilano comprava da Salvatore Ricola di Montepagano⁹⁴; del lauro che Giuseppe Vernieri di Grottammare nello Stato pontificio doveva consegnare al colonnello Celidonio Farina, al prezzo di quattrini 3 la libbra da pagare alla consegna⁹⁵ o della polvere da sparo e del salnitro. In quest'ultimo caso, poiché degente a Napoli, Carlo Di Donato, subaffittatore dell'arrendamento della polvere e della fabbrica dei salnitri e manifattura di essi, dava «con la potestà di poter *inquirere* li controbanni e farsi dare conto della vendita, per fabbrica de salnitri e polvere in questa Provincia di Chieti» a Giustino Bongiorno la piena facoltà di vendere in Chieti «tanto ai cittadini quanto ai forestieri» la polvere da caccia a 12 grana la libbra e quella da munizione a 8 grana la libbra con la possibilità di portare in città non più di 1200 libbre di polvere da sparo⁹⁶.

⁸⁸ ASCh, Chieti, *I Agosto 1741 – 4 Febbraio 1724*, foglio 150r/v.

⁸⁹ ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 154v.

⁹⁰ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 198r.

⁹¹ ASCh, Chieti, *Volume 29 Ottobre 1777 – 6 Ottobre 1778*, foglio 101 r/v.

⁹² Ivi, foglio 111r/v.

⁹³ Ivi, foglio 108f.

⁹⁴ ASTe, Montepagano, *Volume 21 Ottobre 1801 – 16 Giugno 1807*, foglio 127v.

⁹⁵ ASTe, Silvi, *Volume 15 Novembre 1803 – 19 Marzo 1807*, foglio 63r/v.

⁹⁶ ASCh, Chieti, *Volume 15 Giugno 1721 – 14 Aprile 1722*, foglio 14r/v-15r.

Vi sono poi alcune *obligationes* relative alla commercializzazione della liquirizia⁹⁷. Il barone Florindo Farina ne acquistava, tramite Domenico Giustiniani, 600 cantara per farne «pasta nel concio» al prezzo di carlini 9 e ½ il cantaro⁹⁸. Altre relative alla vendita della neve⁹⁹, per la quale Giustino Angelastro riceveva da Giustino Saverio Caporni 10 ducati per riempirgli la niviera nel giugno del 1731¹⁰⁰. Vi figurano inoltre atti testamentari¹⁰¹ come quello registrato dalla Corte locale di Acciano del 14 Aprile 1757 con il quale Amico Di Giambattista stabiliva che, dopo la sua morte, i suoi tre figli, Pio, Luigi e il chierico Domenico «siano sempre uniti da veri fratelli senza poter in nessun modo dividere il loro patrimonio ed eredità, ed affinché una tale e fraterna società sia sempre ferma senza giammai frangersi, ave colla presente deliberato, che i predetti suoi figli debbano sempre stare uniti e che insorgendo in futuro qualunque causa fra essi anche legittima, che chiunque di essi tentasse la divisione non possa domandar altro che la sola legittima che costituisce la legge e non altro, e che il predetto chierico Domenico debba proseguire avanti a farsi sacerdote e se invece volesse prender moglie in tal caso possa chiedere solo ciò che gli spetta per legge»¹⁰². O ancora, atti relativi alla dote¹⁰³, come quella di 32 carlini che Rosario Placido doveva a suo cognato Domenico Avenzo «per conto di dote che deve a Rosa Placido di lui sorella»¹⁰⁴ ed atti che riportano dichiarazioni giurate¹⁰⁵ come quello del 23 febbraio 1779, nel quale i

⁹⁷ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 94r/v; ASTe, Silvi, *Volume 15 Novembre 1803 – 19 Marzo 1807*, foglio 28r/v-29r.

⁹⁸ ASTe, Silvi, *Volume 15 Novembre 1803 – 19 Marzo 1807*, foglio 1r/v.

⁹⁹ ASCh, Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 86r/v; Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 34r/v-35f; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 76r/v.

¹⁰⁰ ASCh, Chieti, *Volume 29 Agosto 1730 – 12 Aprile 1931*, foglio 166r.

¹⁰¹ ASCh, Chieti, *Volume 20 Settembre 1714 – 21 Maggio 1715*, foglio 31v-32r/v; Chieti, *Volume 15 Giugno 1721 – 14 Aprile 1722*, foglio 386 r/v; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 82r/v-83r/v (si tratta di una rinuncia all'eredità).

¹⁰² ASAQ, Acciano, *Volume 15 Dicembre 1756 – 4 Marzo 1761*, foglio 15v-16r.

¹⁰³ ASAQ, Gagliano, *Volume 29 Novembre 1749 – 19 Maggio 1759*, foglio 11v-12r; ASPe, Manoppello, *Volume 21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 41v-42r; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 12r/v-2r, 8r/v-9r, 9v-10r/v.

¹⁰⁴ ASPe, Sanvalentino, *Volume 16 Febbraio 1805 – 13 Aprile 1809*, foglio 62v;

¹⁰⁵ ASAQ, Acciano, *Volume 15 Dicembre 1756 – 4 Marzo 1761*, foglio 54r/v; ASCh, Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 29r/v; Chieti, *Volume 6 Settembre 1713 – 23 Settembre 1714*, foglio 93r/v; Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 24r; ASPe, Sanvalentino, *Volume 16 Febbraio 1805 – 13 Aprile 1809*, foglio 105r; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 101 r/v.

fratelli Cesare e Stefano Orlando di Collecervino dichiaravano che non riuscendo ad accordarsi sulla divisione dei beni paterni, e dato che il litigio tra congiunti e fratelli «vien proibito», eleggevano come loro arbitro, ed «amichevole compositore di tutte le loro differenze» il signor Giovanni Ioves di Penne. I due fratelli si obbligavano ad accettare «senza alcuna contrariazione e senza poter far uso di veruno rimedio legale, e qualora ciascuna di esse parti volesse farne il contrario sia tenuto a pagare la pena di ducati 20, 10 a beneficio di questa corte e 10 a beneficio dell'altra parte non riluttante»¹⁰⁶ le decisioni dello Ioves.

Tutto ciò contribuisce a far comprendere quanto le *obligationes penes acta* venissero largamente utilizzate dalla popolazione per il loro carattere legale e per il loro basso prezzo. Si trattava, infatti, di scritture poco dispendiose, che, stipulate davanti ad un ufficiale regio, facevano sentire garantite le parti.

3.2. *Forme contrattuali e società commerciali.*

Se si tiene presente l'ambiente sociale e la struttura economica dell'Abruzzo è evidente che le *obligationes penes acta* facevano riferimento a società commerciali di tipo essenzialmente agricolo. La documentazione delle Corti Locali contribuisce a delineare quale fosse nel Settecento la forma utilizzata più di frequente nella costituzione di società commerciali.

Ma, intanto, è opportuno ricordare che il termine *societas* è una delle parole che sovente ricorre già nelle fonti medioevali; con esso generalmente si indicava «il risultato di una serie di comportamenti unificati dall'*animus societatis*, la messa in comune di mezzi ed opere per un fine comune delle parti contraenti»¹⁰⁷.

Al fine di stabilire meglio le principali forme di «società» menzionate nelle *obligationes penes acta*, è, forse, utile richiamarci ad una delle tipologie

¹⁰⁶ AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 43v-44r.

¹⁰⁷ C. Pecorella, voce *SOCIETA'* in *Enciclopedia del diritto italiano*, Varese 1990, vol. XVII.

socetario-contrattuali più diffusa: la *commenda*. Si tratta di un contratto commerciale fra due parti in cui una, chiamata *stans*, affida soprattutto merci e, in misura minore denaro, all'altra, chiamata *tractator*, a patto che quest'ultimo le metta in commercio e che divida gli utili a metà¹⁰⁸. Questa forma contrattuale, già usata in età medioevale sembra essere alla base di altri generi di contratto, usati nell'età moderna si pensi, ad esempio, alla *colonia* o alla *soccida*, che così spesso ricorrono nelle obbligazioni delle Corti locali abruzzesi. Nel caso di queste forme contrattuali una delle due parti affidava all'altra terreni o bestiame, e riceveva in cambio la metà degli utili¹⁰⁹.

In realtà, questa idea di una società nella quale i soci contribuivano in misura diversa «chi con più, chi con meno fatica, industria, credito, favore, danaro o altra cosa»¹¹⁰ era – come si è detto – contemplata nella sua sostanza nelle più antiche regolamentazioni commerciali, nelle quali era «in loro libertà stabilire inegualmente le loro porzioni, secondo che ciascuno debb'averne la sua condizione più o meno vantaggiosa, a proporzione della differenza di ciò che contribuiscono»¹¹¹. Inoltre, spesso si conveniva che uno dei soci contribuiva con il suo lavoro, mentre l'altro concorreva con il capitale; e questo accadeva, stando alle norme del tempo, «con giustizia [...], perché l'industria dell'uno equivale al denaro dell'altro»¹¹². E' questa la logica che sostanziava contratti o «società» come la *colonia*, la *plattia* o *soccida*.

E' noto come «la *colonia*» fosse largamente usata in tutto il Mezzogiorno, e come essa si articolasse in tre forme principali: la *colonia ad meliorandum*, la *colonia perpetua* e la *colonia parziaria*.

Il primo caso, che era tipico delle zone dell'alta Terra di Lavoro, al confine con lo Stato Pontificio, prevedeva l'obbligo del concessionario di piantare, ad

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ Cfr. Matteo D'Afflitto, *Decisiones Sacrii Regii Consilii Neapolitani*, Venezia 1604; Giovanni Francesco Sanfelice, *Decisionum superiorum tribunalium Regni neapolitani*, Ludguni 1675.

¹¹⁰ Giovanni Domat, *Le leggi civili nel loro ordine naturale. Traduzione dal francese, arricchita delle osservazioni sul diritto del Regno dall'avvocato Vincenzo Aloj*, Napoli 1786, libro I, titolo VIII, VI, p. 293.

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² Ivi, tit. VIII, VII.

esempio, una vigna sul terreno del concedente, di coltivarla per cinque o sei anni e dividere il prodotto in quattro parti, delle quali tre erano riservate a lui mentre la quarta era riservata al concedente. Questo tipo di obbligo era di solito riassunto nella formula «*ad vineam pastinandum et allevandum et quartum reddendum*», in virtù della quale il concessionario acquistava un diritto sul soprassuolo e sulla vigna. A lungo si è ritenuto che questa forma di colonia fosse in uso solo in quell'area di confine, tanto che essa era comunemente nota come «colonia *ad meliorandum* del basso Lazio»; in realtà, essa, con altro nome: colonia *ad laborandum*, *ad laborandiam* o *laborandia*¹¹³ era in uso anche nel Mezzogiorno anche se il contratto di colonia *ad laborandiam* in uso nel Regno si avvicinava più alla colonia perpetua, la cui concessione veniva data *ad longum tempus*, a patto che il concessionario corrispondesse al concedente la metà del prodotto. Sebbene però la concessione fosse «per un lungo tempo» ciò non faceva acquisire al colono lo *ius in re*, poiché mancava la volontaria *permissio domini*; lunga permanenza del colono sul fondo, insieme con il puntuale pagamento della *pensio*, gli faceva acquisire soltanto il diritto di rimanere nel fondo. E' noto come la colonia perpetua derivasse da un precedente atto «unilaterale» del colono e da «un sostanziale disinteresse» del proprietario, che assentiva alla coltivazione miglioratrice del suo fondo e che lo concedeva al coltivatore e ai suoi eredi «col peso di un terraggio, cioè di un determinato canone».¹¹⁴ Questa tipologia contrattuale, che inizialmente si configurava come una sorta di locazione, con il passare del tempo, con i miglioramenti eseguiti sul fondo ed il costante pagamento della *pensio* si trasformava in qualcosa più simile all'enfiteusi che alla locazione, il che, però, non permetteva al colono di diventare *socius* del *dominus* e vantare un diritto di prelazione in caso di vendita¹¹⁵. Benché, in questo caso, la concessione fosse,

¹¹³ R. Trifone, voce COLONIA AD MELIORANDUM, in *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. Azara e E. Eula, Torino 1957, vol. III p. 505.

¹¹⁴ A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: usure, caparre, contratti*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, II: Uomini e classi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1990, p. 292.

¹¹⁵ R. Trifone, voce COLONIA AD MELIORANDUM, cit. p. 507.

praticamente, perpetua il colono non diventava, quindi, «socio» della «azienda agraria», ma si ritrovava, grosso modo, nelle condizioni di chi godeva di un contratto di enfiteusi.

Anche il contratto di enfiteusi si registrava (come accade tuttora) quando un proprietario non si interessava direttamente di un terreno e ne cedeva ad altri il godimento, con l'obbligo di pagare un canone e di migliorarlo. Anche se la concessione era in perpetuo o per lungo tempo, l'enfiteusi si differenziava dalla colonia perpetua perché riguardava quasi sempre terreni di maggiore estensione e perché era data al concessionario la possibilità di scavare pozzi, gallerie etc. opere cioè che modificavano in positivo la struttura del fondo¹¹⁶.

Il Granata, nella sua *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, ritiene che l'enfiteusi risalisse ai tempi delle prime invasioni barbariche, quando cioè i Romani «per effetto della guerra servile [...] perderono i loro schiavi, dai quali soleano far coltivare le terre, e si renderono deboli a segno da non averne potuto sostituire altri; (così) forse per la prima volta gli oziosi possessori di vaste tenute restate incolte per tal cagione cominciarono a concederle o tutte, o in parte a coltivatori di libera condizione, con l'obbligo di una prestazione annuale, che soleva essere picciolissima, perciocchè quei fondi pochissimo allora rendevano. E poiché, quantunque i concessionari percepissero l'intero frutto de' terreni, pure i concedenti non cessavano di ritenere la proprietà, si cominciò a distinguere il *dominio diretto*, ed *utile*; e si chiamarono *padroni diretti* i concedenti, e *padroni utili* i concessionari»¹¹⁷. Sulla base di queste «pratiche» il Granata riteneva che il contratto di enfiteusi, si fosse affermato stabilmente sin dall'epoca di Giustiniano, e sottolineava che il contratto, fatto per iscritto, «per mezzo del quale si acquista il dominio utile di un fondo rustico o per sempre, o per un periodo di tempo non minore di dieci anni; sotto le condizioni essenziali di migliorarlo, e di pagarne al padrone diretto in ricognizione del suo alto dominio, sia in denaro, sia in derrate, un'annua

¹¹⁶ Ivi, p. 508.

¹¹⁷ L. Granata, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, Napoli 1830, vol. II, art. III, pp. 17-18.

prestazione, che dicesi *canone*»¹¹⁸. Se l'enfiteuta non pagava il canone per tre anni di seguito, abbandonava la coltura del fondo o lo coltivava così male da deteriorarlo invece che migliorarlo, se vendeva o cedeva il proprio diritto di enfiteusi senza interpellare prima il padrone diretto o senza attenderne l'approvazione il padrone poteva chiedere lo scioglimento dell'enfiteusi, che implicava la *devoluzione* del fondo al padrone diretto¹¹⁹.

E' interessante poi notare che il Granata definisse l'enfiteusi come un «contratto vantaggiosissimo all'agricoltura» non solo perché il suo fine era fondamentalmente quello di migliorare i fondi, ma anche perché l'enfiteuta poteva bonificare le terre, «essendo nella sicurezza che il frutto delle bonificazioni non gli sarà rapito». Il diritto alla colonia perpetua «in forza della legge salutare del 1772», che sembrava essere il «miglior modo di possedere un terreno non proprio»¹²⁰ era, invece, denominato *allodialità*.

Ciò che qui più interessa è che nelle succitate forme contrattuali il colono non poteva diventare, in alcun modo, *socio nell'azienda agraria* nella quale prestava servizio. Nelle *obligationes* prese in esame l'espressione contratto «a colonia» non viene mai specificata ma da quanto viene precisato negli atti è possibile inferire che questa forma contrattuale non era del tutto estranea, anche se essa presentava connotati di tipo associativo.

Dalle *obligationes* delle Corti locali viene fuori una forma societario-contrattuale nella quale «il proprietario metteva tutto intero, o quasi tutto il capitale, il colono l'opera e talora anche qualche parte del capitale, consistente negli'istrumenti e talvolta anche negli animali»¹²¹. Si trattava, dunque, di una peculiare forma di compartecipazione al prodotto nota con il nome di *colonia parziaria* che era particolarmente diffusa nel circondario di Chieti, Lanciano e nella provincia di Teramo¹²².

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Ivi, p. 19.

¹²⁰ Ivi, pp. 20-23.

¹²¹ A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., vol. IV, p. 639.

¹²² M. T. Jovacchini, *Aspetti economico-sociali dei contratti agrari in Abruzzo alla fine del XVIII secolo*, in *Rivoluzione Francese e Governo Napoleonico in Abruzzo (1789-1815). Dalla Rinascenza Teramana al*

Anche il contratto a colonía parziaria sembra avere un'origine antica e un evidente carattere societario, benché esso non implicasse che fra concedente e colono esistesse una vera e propria società. Nella colonía parziaria, infatti, non v'era una posizione egualitaria dei soci, tipica della società, anche se prevedeva uno stato di condominio fra le parti rispetto ai prodotti¹²³. Questo contratto potrebbe dunque essere definito come un «contratto parziario a struttura associativa per effetto del quale il concedente consegnava il fondo, in stato da servire alla produzione alla quale era destinato, ad uno o più coloni perché questi, sotto la sua direzione, lo coltivassero ed esercitassero le attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili nella misura stabilita dalla legge della convenzione o dagli usi»¹²⁴. La struttura associativa la si poteva scorgere nel fatto che i contraenti si univano per uno scopo comune con conseguente aiuto reciproco e compartecipazione ai rischi dell'impresa.

Questa specie di società implicava una serie di obblighi per il colono, che si doveva adoperare nella coltivazione del fondo, arare i terreni seminativi, raccogliere e trebbiare il grano, concimare le piante di ulivi o di frutta presenti sul fondo, vendemmiare e pigiare l'uva, portare le olive al frantoio e poi consegnare al padrone la quantità pattuita di denaro o di prodotti della natura. Tutte le *obligationes penes acta* riguardanti concessioni a colonía riportano per esteso la lista dei diversi obblighi agricoli ai quali era tenuto il colono¹²⁵. Nello specifico, per quanto riguardava la divisione di prodotti come vino, olio e frutta essa era per larga misura, riservata al proprietario, mentre le colture erbacee, il grano, il mais e l'orzo si dividevano a metà. Di particolare interesse era la divisione che nel Teramano si faceva delle foglie di gelso; infatti, mentre la

Riformismo Murattiano, Teramo 1992, p. 75.

¹²³ G. Carrara e E. Romagnoli, voce COLONÍA PARZIARIA, in *Novissimo Digesto Italiano*, cit, vol. III pp. 510-511.

¹²⁴ Ivi, p. 512.

¹²⁵ ASCh, Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 14r/v-15r; Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 92v-93r; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 18v-19r; Chieti, *Volume 24 maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 44v-45r/v; Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 2r/v-3v/v-4r.

prima foglia andava al proprietario, al colono spettava la seconda foglia per alimentare gli animali¹²⁶.

Come testimonia Giuseppe Del Re queste forme di contratto societario continuavano a persistere anche dopo l'abolizione della feudalità. «I ricchi e gli agiati curano o poco o nulla le proprie coltivazioni: mediante un'annua prestazione in generi – osservava lo studioso – ne affidano ogni pensiero ai contadini, i quali sono o amovibili o inamovibili, e mancanti non meno di capitali che di lumi indispensabili alle buone culture, ma indefessi nelle fatiche». Nel distretto di Chieti e in quello di Lanciano gli amovibili erano divisi in *socci* ed in *coloni*. I socci abitavano in case ubicate nei fondi che avevano in concessione e pagavano per ogni tomolo di terreno un tomolo di grano scelto, la metà del vino mosto, due terzi dell'olio, la metà dei frutti gentili e «tributavano, inoltre, polli, agnelli, capretti ecc. ne' giorni solenni»¹²⁷ allo stesso modo di come facevano i soccidari nei secoli precedenti¹²⁸.

Anche la plattia¹²⁹, che, può essere accostata al contratto di soccida che era già in uso fin dall'epoca longobarda presentava caratteri di società. In questa particolare forma di società c'era il socio maggiore», cioè il proprietario degli animali dati a soccida, e il «socio minore», al quale venivano affidati gli animali per un numero di anni, quasi sempre indicato nel contratto, e che variava a secondo della consuetudine¹³⁰. Il carattere «societario» consisteva nella compartecipazione all'utile, che poteva derivare dal bestiame¹³¹.

¹²⁶ M. T. Jovacchini, *Aspetti economico-sociali dei contratti agrari in Abruzzo alla fine del XVIII secolo*, cit., p. 76.

¹²⁷ Si confronti questa affermazione di Del Re con alcune *obligationes*: ASCh, Chieti, *Volume 15 Giugno 1721 – 14 Aprile 1744*, foglio 74r/v-75; *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 60v-61r/v; Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 22r/v.

¹²⁸ G. Del Re, *Descrizione topografica, fisica, economica, politica de' reali domini al di qua del faro nel Regno delle due Sicilie*, Napoli 1830-36, vol. II, pp. 427-428.

¹²⁹ ASCh, Chieti, *Volume 3 Aprile 1717 – 23 Aprile 1718*, foglio 185v-186r/v; Chieti, *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 195r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 41v-42r/v; Chieti, *Volume 14 Agosto 1785 – 23 Maggio 1786*, foglio 141r/v, 209r/v-210r; Chieti, *12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1789*, foglio 4r; Chieti, *15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 1r/v-2r.

¹³⁰ ASCh, Chieti, *Volume 3 Marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 15v: «E' l'undici Marzo 1789 e Bartolomeo Di Clemente della terra di Serramonacesca riceve dal magnifico Francesco Saverio Santoillio 2 pecore da corpo con 2 agnelli del valore di 30 carlini e questi tenerli a soccida *secondo l'uso di questa città*». Corsivo nostro.

¹³¹ Il codice napoleonico, poi ripreso dal Codice Civile del 1865, definirà questo particolare tipo di contratto come «un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perché lo custodisca, lo nutrisca, ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute» (Cfr. *Codice Civile del 1865*, libro III, tit. IX, art.

Normalmente il proprietario degli animali li consegnava a chi ne aveva cura che doveva mantenerli a sue spese, dividendo a metà tutti i frutti derivati dal lavoro, nel caso si trattasse di bestie da soma o di bovi aratori, o dai prodotti forniti dagli animali stessi come latte, lana, carne e concime. Così, per esempio, leggiamo in un atto chetino del 17 dicembre 1767 che il magnifico Pasquale de Ritiis di Chieti concedeva *a plattia* per 4anni dal 1 del mese di luglio 1767 ad Ignazio Di Gianni della Ripa un paio di *bovi aratori*, uno di pelo bianco chiamato Muschino «d'anni 3 in 4», e l'altro di pelo «morinaccio» chiamato Aprile, del valore complessivo di 30 ducati «e questo per l'annua corrisposta di 8 tomola di grano da consegnare ad agosto»¹³².

Quando il «socio maggiore» concedeva il bestiame a *capitale salvo* o a *società reale*¹³³ come, per esempio si legge nell'obbligazione della Corte locale di Chieti del 5 novembre 1745 in cui Giovanni Malino di Villa Reale «cedeva per 1 anno da oggi a *società reale a capitale salvo e guadagno comune* secondo l'uso e consuetudine di questa città di Chieti a Giustino Di Berardino una vacca si pelo bianco chiamata Pannello d'anni 6 del valore di ducati 8 e carlini 6»¹³⁴, al termine del contratto le parti si dividevano soltanto l'aumento del capitale, mentre quello di partenza restava al «socio maggiore». In realtà, quindi, erano divisi i guadagni derivanti dalla crescita di valore dell'animale, dal suo lavoro e

1665) definizione che, seppur criticata per la sua insufficienza a comprendere i numerosi tipi di contratti relativi all'allevamento di bestiame, rigorosamente definiti nell'articolo successivo, viene poi completata dall'articolo 1667 in cui si evidenzia il carattere associativo del contratto specificando che in esso esiste una «partecipazione alle utilità che il bestiame può dare per il suo lavoro, per i suoi frutti, per il suo accrescimento». Nell'articolo n. 1666 del *Codice civile del 1865*, libro III, tit. IX, venivano distinte cinque diverse specie di soccida: **1.** la *soccida semplice* in cui l'accrescimento del bestiame si divide a metà, il lavoro del bestiame, il latte ed il letame andavano a profitto del conduttore mentre la lana si divideva; **2.** la *soccida a metà* in cui ciascuno dei contraenti conferiva la metà del bestiame e l'accrescimento e la lana si dividevano a metà. Anche in questo caso il lavoro del bestiame, il latte ed il concime andavano a vantaggio del conduttore; **3.** la *soccida con l'affittuario* o soccida di ferro diretta a regolare i rapporti fra affittuario e locatore quando nell'affitto del fondo fossero comprese anche le scorte vive; **4.** *La soccida col mezzaiolo* analoga alla n.3, in quanto diretta a regolare i rapporti tra mezzaiolo e locatore in relazione agli utili e alle perdite di bestiame; **5.** *La soccida impropria* per effetto della quale il locatore affidava una o più vacche perché fossero custodite o nutrite, riservandosi il guadagno dei vitelli nati, mentre al conduttore spettavano gli altri utili. Si veda anche A. Palermo, voce SOCCIDA, in *Novissimo Digesto Italiano*, cit., vol. XVII p. 472.

¹³² ASCh, Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 209r.

¹³³ ASTe, Atri, *Volume 24 Maggio 1792 – 30 Agosto 1801*, foglio 36v-37r.

¹³⁴ ASCh, Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 186r/v-187r.

dai nuovi nati; in questo caso, però, gli altri prodotti degli animali durante tutto il periodo in cui durava la società spettavano al «socio minore»¹³⁵.

In ogni caso, tutti gli animali dati a soccida dovevano essere ben custoditi dal «socio minore» che, se ne causava la morte, doveva risarcire il «socio maggiore»; al contrario, se gli animali perivano per cause naturali o per incidente, la perdita era solitamente pagata a metà, a patto che il «socio minore» desse notizia della perdita entro ventiquattro ore e si procurasse due testimoni che dichiarassero che gli animali non erano morti per colpa sua.

Le *obligationes* delle Corti locali abruzzesi confermano che questa forma di società¹³⁶ era piuttosto diffusa nel Regno¹³⁷. È importante notare che negli Abruzzi anche le classi più agiate ricorsero a questa forma di contratto. Ma ciò che più conta è che, con la diffusione del sistema della colonia, la proprietà fondiaria abruzzese fu frazionata fra piccoli proprietari o fittavoli che, non sempre recuperavano guadagni sufficienti alla sopravvivenza. Ciò concorre a spiegare perché quella dei salariati giornalieri non fosse una classe numerosa, fatta eccezione per quelle zone¹³⁸ dove era praticata la conduzione in economia e dove la proprietà era più accentrata¹³⁹. È altresì interessante notare come in queste particolari tipologie di contrattazione, il proprietario del fondo era solito impegnare con largo anticipo i braccianti, approfittando spesso della loro precaria condizione economica con l'intento di bloccare il salario¹⁴⁰. Quasi sempre queste forme di reclutamento avvenivano con la mediazione degli «*antenieri* o *caporali* che riscuotevano, e pagavano ai mietitori, una caparra»¹⁴¹.

¹³⁵ ASCh, Chieti, *Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764*, foglio 24r/v; Chieti, *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 155r/v; Chieti, *Volume 11 Agosto 1767 – 26 Febbraio 1768*, foglio 22r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*; foglio 16v-17r/v.

¹³⁶ A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., vol. IV, p. 653.

¹³⁷ L. Granata, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, cit. p. 32; si legge che il contratto di soccida è un «contratto conosciuto fin dai romani antichi, i quali lo chiamavano locazione *ad Socidam*».

¹³⁸ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 201 r/v.

¹³⁹ M. T. Jovacchini, *Aspetti economico-sociali dei contratti agrari in Abruzzo alla fine del XVIII secolo*, cit. p. 70.

¹⁴⁰ R. Villari, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Roma-Bari 1977, p.88.

¹⁴¹ A. Lepre, *Azienda feudale e azienda agricola*, in «Quadreni Storici», *Azienda e produzione agraria nel Mezzogiorno*, (1980) n.3, p. 30.

Le obbligazioni abruzzesi rivelano anche società formate per il lavoro di «macina delle olive» da svolgersi in un determinato frantoio che nell'atto era quasi sempre specificato, così come era precisata la durata, se cioè riguardava un solo raccolto¹⁴² o era prolungata a più anni¹⁴³. Accanto a queste società ve ne erano altre che riguardavano la vendita o il commercio di generi diversi quali la neve¹⁴⁴, la calce¹⁴⁵, le corde¹⁴⁶ e la polvere da sparo¹⁴⁷.

Nel caso della neve si trattava di società per la raccolta, la conservazione e la vendita del prodotto in cui le parti fornivano lavoro, *neviere* o denaro dividendo poi i frutti a seconda di ciò che era stato dato inizialmente; per la calce si trattava invece di una società per la costruzione di una fornace in cui una delle parti prestava la propria opera e l'altra il finanziamento, mentre per le corde si trattava della gestione della vendita ambulante fra due soci di cui uno improntava il capitale iniziale che doveva essergli rimborsato con i primi proventi della vendita delle corde. In tutti e tre i casi si ripete insomma la stessa tipologia costitutiva che abbiamo avuto modo di osservare per la colonia, la soccida e, in un certo senso, finanche per la commenda, a testimoniare quanto i modelli si fossero ormai stabilizzati.

Un'altra *obligatione* ci segnala invece le consuetudini secondo le quali ci si divideva quello che di una società restava quando questa era giunta al suo termine. Il documento cui ci riferiamo parla dello scioglimento di una società che era stata creata per la vendita di polvere da sparo, nitro e fuochi d'artificio, evidenziando che «è in libertà de soci rompere e disciogliere la loro società, e di rinunziarvi quando lor pare, anche prima che finisca il tempo che dee durare, purché tutti vi consentano»¹⁴⁸.

¹⁴² ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 23v-24r/v.

¹⁴³ ASCh, Chieti, *Volume 3 marzo 1789 – 8 Luglio 1789*, foglio 74r/v.

¹⁴⁴ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 34v/35r; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 76r/v.

¹⁴⁵ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 61r/v.

¹⁴⁶ ASPe, Bolognano, *Volume 5 Novembre 1789 – 31 Agosto 1801*, foglio 22r/v.

¹⁴⁷ ASCh, Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 200r/v.

¹⁴⁸ G. Domat, *Le leggi civili nel loro ordine naturale. Traduzione dal francese, arricchita delle osservazioni sul diritto del Regno dall'avvocato Vincenzo Aloj*, cit., tit.VIII, sezione V, I, p. 308.

La consultazione dei volumi delle *obligationes penes acta* ha, inoltre, fatto emergere un atto piuttosto interessante nel quale si costituisce una società musico-teatrale per dar vita ad una compagnia che possa stabilmente lavorare sul territorio¹⁴⁹.

E' il 21 del mese di giugno del 1799 e Gaetano Seller, Luigi Paganini, Biagio Matteucci, dichiaravano nulla, di comune consenso, la società che avevano formato per l'impresa di un'opera in musica per il teatro di Chieti, così come si poteva vedere dalla scrittura stipulata presso il notaio Giustino Villante di Chieti, disobbligandosi vicendevolmente da ogni diritto, ragione ed obbligazione che dalla medesima potesse nascere. Ma, poiché Gaetano Seller voleva continuare la suddetta impresa insieme a Crescenzo Angeloni, Giambattista Del Braccio, Serafino Gentile e Filippo Medici, questi ultimi avevano preso ulteriori accordi. Poiché per tale impresa Biagio Matteucci aveva già sostenuto delle spese pari a 18 ducati e 59 grana, i nuovi associati si obbligavano a restituirglieli non appena fossero andati in scena dichiarando che, da quel momento, sarebbero stati loro a sostenere tutte le spese necessarie. Il ricavato, una volta sottratte le spese, sarebbe stato diviso equamente fra i soci considerando però che, sia Gaetano Seller che Giustino Gentile, avrebbero percepito una mezza quota in più rispetto agli altri dato che avrebbero fatto cantare il primo le figlie Teresa ed Eugenia ed il secondo la moglie Agnese. Si specificava inoltre che ciascuno dei sette attori era tenuto a farsi fare i costumi di scena a proprie spese e che se uno di loro avesse dovuto esibirsi fuori città sarebbe stato, per quel giorno, disobbligato dal cantare.

L'obbligazione risulta essere piuttosto interessante in quanto illustra, anche se solo in parte, quali fossero gli obblighi degli appartenenti ad una compagnia di attori e musicisti e presuppone che queste persone avessero ottenuto il beneplacito del sovrano ed il conseguente certificato del Segretario della Real Deputazione dei Teatri e Spettacoli senza il quale non avrebbero potuto operare.

¹⁴⁹ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 65r/v.

Infatti, con un decreto del 10 Gennaio 1797 il re aveva deciso che, senza tale concessione, nessun impresario né alcuna compagnia avrebbe potuto allestire spettacoli nel Regno¹⁵⁰.

Nell'editto con il quale Giuseppe Napoleone organizza la polizia generale la soprintendenza generale «delle lettere e de' cavalli, il diritto di fare de' regolamenti sulla stampa e sopra li teatri»¹⁵¹ spetta al Ministro della polizia generale che veglierà anche su tutto quello che, nella città di Napoli «interessa i costumi e la tranquillità»¹⁵². Negli anni seguenti si continueranno a fare leggi relative alla regolamentazione dei teatri¹⁵³ fino a giungere ad una organizzazione sistematica di tutto quello che riguarda le rappresentazioni pubbliche.

Con un decreto «contenente un sistema pe' teatri e spettacoli»¹⁵⁴ viene creata una Commissione de' teatri e spettacoli per Napoli le cui medesime funzioni nelle province saranno attribuite agli Intendenti. Si decide inoltre che ogni teatro deve avere un archivio delle opere che vi si sono rappresentate, e che le opere approvate una volta dal Ministro dell'Interno e della Polizia non avranno bisogno di ulteriori autorizzazioni. Piuttosto interessante è poi l'art. n. 7 che tutela gli interessi degli autori organizzandosi come una sorta di Siae *ante litteram*, articolo secondo il quale «le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra di esse composta è anche proprietà de' maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all'archivio del Ministero dell'Interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al Real conservatorio della musica. Né l'archivio né il conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito al quale il Ministro ne abbia rilasciato le licenze». Similmente vengono

¹⁵⁰ A. De Sariis, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, cit., indice generale, p. 235.

¹⁵¹ Editto del 28 Febbraio 1806. Per la legislazione relativa si veda: D. Vacca, *Della collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle due Sicilie (1806-1836)*, Napoli 1837.

¹⁵² Decreto del 29 Agosto 1807.

¹⁵³ Decreto del 18 ottobre 1808; decreto del 24 dicembre 1808; decreto del 9 settembre 1909.

¹⁵⁴ Decreto del 7 Novembre 1811.

regolamentati l'operato degli impresari¹⁵⁵ e le prestazioni degli artisti¹⁵⁶ i quali dovranno essere forniti di patente per poter esercitare la propria professione. Anche la successiva legislazione borbonica¹⁵⁷ si occuperà dei problemi relativi alle rappresentazioni teatrali approvando una regolamentazione che non si discosterà molto da quella napoleonica¹⁵⁸.

A ben vedere, l'obbligazione relativa alla formazione di una compagnia teatrale emersa dalla documentazione della Corte locale di Chieti, pare indicare il tentativo di apportare un po' di vivacità culturale in una città in cui, come in quasi tutte le province abruzzesi, fino alla fine del XVIII secolo, sembrano non esserci «teatri né altra sorta di perditempo, onde o bisogna giocare [...] o morirsi di noia»¹⁵⁹. Similmente, anche i libri presenti sul territorio risultano essere pochi e conservati soprattutto presso le biblioteche private di gentiluomini che, comunque, lamentavano una consistente penuria di libri cui si sommava la difficoltà di reperimento degli stessi nelle Province d'Abruzzo e le lunghe attese cui si era costretti se si volevano ottenere libri da fuori regione o, addirittura, dall'estero¹⁶⁰.

Questa situazione era causata anche dalle pessime condizioni in cui verteva la tipografia abruzzese¹⁶¹ che, schiacciata dal primato tipografico napoletano, verteva in disastrose condizioni occupandosi perlopiù di editoria d'occasione (nozze, necrologi etc.) o della pubblicazione di opere scadenti e provinciali rinunciando persino alla riedizione di classici o di testi giuridici che avrebbero potuto sollevare un poco il mercato e che invece dovevano essere mandati a prendere fuori regione¹⁶². A ben vedere, infatti, a Chieti non si segnala la

¹⁵⁵ Ivi, art. 8-11, art. 16, art. 19.

¹⁵⁶ Ivi, art. 9. Sulla condotta degli attori si veda l'art. 27.

¹⁵⁷ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico nel regno delle due Sicilie (1815-1861)*, Milano 1977, pp. 202-204.

¹⁵⁸ Decreto del 8 novembre 1816; decreto del 26 settembre 1820; decreto del 5 aprile 1827.

¹⁵⁹ Lettera del marchese Romualdo de Sterlich a Giovanni Bianchi del 9 gennaio 1772. Le lettere dello Sterlich al Bianchi sono conservate nel Fondo Gambetti della Civica Biblioteca Alessandro Gambalunga di Rimini. La lettera cui ci si riferisce è riportata in G. L. Masetti Zannini, *Chieti e l'Abruzzo nella seconda metà del settecento*, in "Atti del terzo convegno sui viaggiatori europei negli Abruzzi e Molise, Teramo 1976, p. 130.

¹⁶⁰ Ivi, p. 121 e p. 124.

¹⁶¹ G. Pansa, *La Tipografia in Abruzzo dal sec. XV al sec. XVIII. Saggio critico-bibliografico*, Lanciano 1891.

¹⁶² G. Brancaccio, *In provincia, Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001, in particolare si veda il cap. 2.1 «Leggere in provincia», pp. 107-119.

presenza di stamperie dal 1633¹⁶³ fino al 1719 quando un erede dei Terzani ricomincia il lavoro dei suoi avi fino all'anno 1749¹⁶⁴.

Oltre ad alcuni documenti «relativi alla stamperia degli eredi Terzani»¹⁶⁵ nel fondo delle Corti Locali di Chieti si è fortunatamente scoperto un atto del 25 novembre del 1799 riguardante un accordo per la stampa delle poesie morali di Orazio Flacco tradotte da un certo U. Masciarelli di Gissi il quale ne commissiona la stampa al marchigiano Domenico Grandoni sposato e abitante in Chieti¹⁶⁶. L'obbligazione spiega dettagliatamente gli obblighi delle parti¹⁶⁷, ma ciò che qui più interessa sottolineare è che lo stampatore, sebbene dimori nella città di Chieti, sia originario di Fermo. Il Grandoni fu l'ultimo dei tipografi che lavorarono a Chieti nel XVIII secolo e la sua presenza si rivela dal 1794 al 1820¹⁶⁸ ma si tratta sempre di un operatore straniero che ha impiantato la sua attività in una provincia in cui la richiesta non appare ampia e, sebbene sarebbe fuorviante ipotizzare che tutte le maestranze della stampa venissero reclutate fuori dagli Abruzzi, è interessante osservare che proprio nell'unico atto ritrovato relativo ad una commissione editoriale è contratto nella stamperia di un marchigiano.

¹⁶³ G. Pansa, *La tipografia in Abruzzo dal XV al secolo XVIII*, Lanciano 1891, p. 71.

¹⁶⁴ Ivi, p. 72.

¹⁶⁵ Ivi, p. 112.

¹⁶⁶ ASCh, Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 73v-76r/v.

¹⁶⁷ Si veda appendice n.2.

¹⁶⁸ G. Pansa, cit. p. 81.